

Avv. Claudio Silocchi

Via P.Nenni,n.6/b - 46100 Mantova
Telefono 0376/36.72.43 Fax 0376/36.74.02
e-mail: silocchi@studiolegalebmms.it
pec: claudio.silocchi@mantova.pecavvocati.it
SLC CLD 64H29 E089A

TRIBUNALE DI MANTOVA

- SEZIONE FALLIMENTARE -

Ricorso per Domanda Prenotativa di Concordato ex art. 44 CCII

con richiesta di misure protettive ex art. 54, comma 2, CCII

La società **FA.MA.C. S.R.L.** (c.f.: 00156850208), con sede legale in 46040 Rodigo, Fraz. Rivalta Sul Mincio (MN), Strada Provinciale Sette Frati n. 40, Numero REA MN — 116866, in persona dell'Amministratore Unico, signora Dallabella¹ Egle (Codice fiscale: DLL GLE 34D66 H481V), residente in Mantova (MN), Via Montanara e Curtatone n. 53, nella sua qualità di Amministratore Unico, a quest'atto autorizzata in forza di determina ex art. 120 bis CCII in data 31.8.2022 a ministero del Notaio Dott. Pierpaolo Barosi (**doc. all. 1**), rappresentata e difesa, giusta delega in calce al presente ricorso, dall'Avv. Claudio Silocchi (C.F. SLC CLD 64H29 E089A – fax 0376.367402 – pec: claudio.silocchi@mantova.pecavvocati.it) elettivamente domiciliata, ai fini della presente procedura, presso il suo studio in Mantova, Via Pietro Nenni n. 6/b

ESPONE

1. DATI IDENTIFICATIVI

La società FA.MA.C. srl (d'ora innanzi *beviter Famac* oppure la **Società**) è una società a responsabilità limitata storica nel territorio e di medio-piccole dimensioni.

La Società è stata costituita in data 19.05.1969 ed iscritta in data 19.02.1996 nel REA di Mantova n. MN030-4123, come da visura storica che si allega (**doc. all. 2**).

L'oggetto sociale principale prevede *“la produzione di manufatti in cemento ed altri prodotti per l'edilizia. La società potrà compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare utile al conseguimento dell'oggetto sociale”*.

¹ In visura camerale il cognome è scritto staccato: Dalla Bella



La Società è a tempo determinato, essendo previsto che l'attività termini in data 31.12.2050.

Il capitale sociale deliberato, sottoscritto ed interamente versato è pari ad Euro 83.200,00, e risulta così ripartito:

- PREVIDI NATALE, Codice fiscale: PRV NTL 31D16 H481T, Quota di nominali: 40.040,00 Euro in piena proprietà
- DALLABELLA EGLE, Codice fiscale: DLL GLE 34D66 H481V, Quota di nominali: 40.040,00 Euro in piena proprietà.
- PREVIDI PAOLO, Codice fiscale: PRV PLA 66P19 E8970, Quota di nominali: 1.040,00 Euro in piena proprietà
- PREVIDI CARLO, Codice fiscale: PRV CRL 65E03 E897G, Quota di nominali: 1.040,00 Euro in piena proprietà
- PREVIDI TERESA, Codice fiscale: PRV TRS 71H7 0E897L, Quota di nominali: 1.040,00 Euro in piena proprietà.

Peraltro, Previdi Natale è deceduto nel giugno 2021 e quindi la sua quota di partecipazione è caduta in successione a favore della moglie Dallabella Egle, avendo i figli rinunciato all'eredità.

Al di là della più comprensiva formulazione dell'oggetto sociale, la Società è attiva oggi nel campo della fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia, sulla base delle specifiche dei clienti.

2. COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI.

La forma amministrativa adottata è attualmente quella dell'Amministratore Unico.

Dalla data di costituzione (1969) e sino al 5.7.2021 l'amministrazione della società era affidata all'amministratore unico, Sig. Previdi Natale; successivamente alla sua morte la società è amministrata dalla moglie Dallabella Egle, con firma per il compimento di ogni operazione di ordinaria e straordinaria amministrazione, munita di legale rappresentanza sostanziale e processuale.

Non è presente organo di controllo, in quanto non previsto dall'atto costitutivo e non obbligatorio ai sensi dell'art. 2477 del Cod. Civ..

3. LE VICENDE STORICHE DELLE SOCIETÀ E LE CAUSE DELLA CRISI



Famac è un'azienda storica, iscritta nella sezione ordinaria della C.C.I.A.A. di Mantova dal 9.06.1969.

Essa ha sede nel Comune di Rodigo (MN).

La società è sorta per conferimento di azienda individuale, operante da prima del 1969 per iniziativa dell'allora titolare e, fino alla morte, amministratore, geom. Natale Previdi, che nel corso del tempo ha esercitato in prima persona l'attività e, poi, l'amministrazione dell'azienda.

L'azienda ha acquisito nel corso degli anni avviamento ed è stata in espansione sino al 2007, raggiungendo il considerevole fatturato annuo di quasi 5 Milioni di Euro.

Al fine di stare al passo con le richieste dei clienti, nel 2008 Famac decideva di effettuare un importante investimento, acquistando un macchinario per circa 1,5 Milioni di euro (macchinario che, successivamente ai fatti di cui *infra*, è stato realizzato pochissimi anni dopo per la somma di soli Euro 400.000).

Purtroppo, proprio dal 2008, a causa dell'improvvisa crisi dell'edilizia, cominciava un precipitoso calo del fatturato, cosicché nel giro di un triennio il fatturato si attestava sotto il milione di Euro, con un calo dell'80%.

A ciò si aggiungeva, nel 2010, un terremoto che colpiva la zona e lesionava parte degli edifici, causando danni ed imponendo un blocco della produzione.

Le perdite impreviste derivanti da tali eventi si ripercuotevano immediatamente sulla gestione corrente dell'impresa, la quale non riusciva a far fronte ai propri impegni di pagamento precedentemente assunti nei confronti degli istituti bancari e dell'Erario, ma poteva continuare a gestire la propria attività corrente sulla base dei costanti flussi di cassa; ed infatti, attese le caratteristiche dei flussi di cassa in entrata ed in uscita dell'azienda, Famac nel corso del tempo non maturava esposizioni nei confronti dei fornitori aziendali.

A causa del mancato pagamento degli oneri finanziari di tipo bancario, nel corso del 2012 Famac subiva il pignoramento sia di parte dei macchinari, sia del suo intero patrimonio immobiliare, consistente nell'area e nei fabbricati dove svolge la sua attività.



Il pignoramento subito ed il blocco di ogni forma di finanziamento da parte di tutti gli istituti bancari rendeva altresì difficoltoso il pagamento dei debiti nei confronti di Enti ed Erario, che da quel tempo sono andati accumulandosi.

A seguito della crisi del settore e del venir meno delle capacità di Famac di ricorrere a mezzi di finanziamento, quali anticipi fatture, castelletti, sconti, da parte del sistema bancario, il fatturato di Famac si riduceva di oltre 10 volte.

Detto fatturato imponeva all'amministratore una radicale revisione aziendale, con una riduzione del personale e dei costi in generale e la necessità di esercitare l'impresa senza affidamenti bancari, rateizzando il debito erariale e riducendo progressivamente le esposizioni soprattutto privilegiate.

Tale ristrutturazione era posta in essere contando nell'auspicata - e di anno in anno annunciata - ripresa del settore dell'edilizia, che avrebbe consentito a Famac il ripianamento della sua esposizione debitoria nel caso di ritorno al fatturato precedente.

Sennonché, nel 2019 veniva disposto nei confronti di Famac il sequestro dell'area di sua proprietà nonché di grandissime quantità di materia prima fornita dalla società Mantovagricoltura, in quanto ritenute dalla Procura della Repubblica rifiuti, in parte addirittura pericolosi (doc. all. 3).

Inoltre, la Procura della Repubblica disponeva il sequestro della somma di euro 150.000 nei confronti di Famac.

Quanto sopra imponeva il fermo di parte delle attività e l'impossibilità di versare le somme necessarie per dar seguito alla integrale rateazione del debito erariale, che era stata richiesta.

Tale blocco imponeva, inoltre, al fine di garantire continuità aziendale ed il mantenimento dell'avviamento, di affittare l'azienda alla società AL.SO. s.r.l. a mezzo del contratto stipulato in data 13.11.2019 (doc. all. 4).

Solo recentissimamente, all'esito del citato procedimento penale, in data 24.06.2022 il Tribunale di Mantova riconosceva la completa estraneità della società Famac e del suo amministratore rispetto ai fatti che avevano condotto ai sequestri sopra citati e al conseguente blocco della sua operatività, condannando invece penalmente la società Mantovagricoltura, quale ente responsabile ai sensi



della L. 231/2001, alla quale ha comminato pesanti sanzioni pecuniarie, ordinando il dissequestro dell'area su cui insistono i cumuli condizionato all'esecuzione delle prescrizioni dettate dalla Provincia di Mantova, nonché il dissequestro delle residue somme di denaro e degli altri beni in sequestro, non oggetto di confisca (doc. all. 5).

In relazione alle vicende sopra descritte Famac ha proposto azione di danno nei confronti di Mantovagricolura al fine di ottenere il risarcimento degli ingenti danni subiti a causa del suo illecito comportamento.

È a dirsi che allo stato, salvo per gli intervenuti nella citata azione esecutiva, non vi sono altri contenziosi passivi pendenti.

Si dà atto, infine, che avanti questo Tribunale pende istanza di fallimento (n. 37/2022) proposta dal Pubblico Ministero con udienza fissata al 13.09.2022.

4. SULLA DOMANDA EX ART. 44 CCII

A seguito delle vicende sopra sommariamente descritte, la Società ricorrente è venuta a trovarsi in stato di crisi e non è ora in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come è comprovato anche dalla pendenza dell'istanza di fallimento proposta dal Pubblico Ministero.

Il 16 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, che ha riformato la materia concorsuale.

L'art. 44 CCII consente all'imprenditore di presentare la domanda di cui all'art. 40 CCII, vale a dire la domanda per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, con la documentazione di cui all'art. 39, comma 3, CCII riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi.

Ai sensi dell'art. 120 bis CCII la volontà di accedere ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è stata fatta constare con determina dell'Amministratore Unico 31.8.2022 avanti al Notaio Dott. Pierpaolo Barosi di Curtatone (MN).

La Società non ha mai presentato in precedenza altra domanda ai sensi dell'art. 161, VI° comma, L.Fall..

La Società non ha il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) CCII, avendo un ammontare di debiti per importo superiore ad Euro



500.000,00 ed un attivo patrimoniale superiore ad Euro 300.000,00 (cfr. bilanci approvati degli esercizi 2019, 2020 e 2021 – docc. all. da 6 a 8 e stato patrimoniale e conto economico aggiornato al 25.8.2022 – doc. all. 9).

Ai sensi dell'art. 44 CCII, Famac deposita, pertanto, la presente domanda per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, con riserva di presentare la proposta, il piano e gli accordi nel termine che verrà assegnato dal Tribunale.

Sussiste la competenza dell'adito Tribunale di Mantova, avendo la società ricorrente sede legale in Rodigo (MN).

Rinviando ai contenuti della proposta e del piano attestato ogni più dettagliato resoconto circa l'esposizione debitoria pregressa, la situazione patrimoniale e le aspettative di soddisfo del ceto creditorio, la ricorrente anticipa che la soluzione della crisi allo studio e che pare garantire la migliore soddisfazione al ceto creditorio è quella che prevede un concordato in continuità aziendale indiretta ai sensi dell'art. 84, comma 3, CCII.

La continuità, sia pure in forma indiretta, consentirà:

- di conservare il valore acceso all'azienda oggi affittata e destinata alla cessione tramite una procedura competitiva, parendo più vantaggiosa la cessione dell'intero complesso aziendale rispetto alla vendita atomistica dei singoli beni che la compongono (anche il nuovo CCII, all'art. 214, esprime una chiara preferenza per soluzioni che comportino il mantenimento dell'azienda);
- di valorizzare impianti e macchinari, che per loro natura sono sostanzialmente inamovibili e che in una prospettiva liquidatoria avrebbero verosimilmente un valore negativo, dovuto agli ingenti costi di smontaggio, trasporto e smaltimento;
- di valorizzare il materiale accumulato sull'area oggetto di sequestro, integrandolo quale materia prima nel ciclo produttivo, liberando l'area su cui insistono i cumuli.

In considerazione della moltitudine e della complessità dei rapporti da esaminare e da gestire, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia concedere il termine



massimo di giorni sessanta previsto dall'art. 44, comma 1, lett. a, CCII per il deposito del Piano e della Proposta.

5. RICHIESTA DI MISURE PROTETTIVE EX ART. 54, COMMA 2, CCII

Famac avanza richiesta di concessione di misure protettive, per modo che i creditori, dalla data di pubblicazione della presente domanda nel Registro delle Imprese, non possano iniziare o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa.

Evidenzia, a questo proposito, che nell'ambito della procedura n. 59/2012 RGE Tribunale di Mantova è fissato per il giorno 7.9.2022 l'esperimento di vendita senza incanto del compendio immobiliare produttivo (costituito da capanni, tettoie, ufficio e due abitazioni, con la sola esclusione dell'area oggetto di sequestro) all'interno del quale viene svolta l'attività aziendale (doc. all. 10).

È evidente che la vendita del cespite nell'ambito dell'espropriazione individuale comporterebbe la disgregazione dell'azienda, privandola del principale fattore produttivo, minando alla radice la possibilità di una regolazione della crisi mediante la continuità aziendale.

È intuitivo che sotto questo profilo la procedura concorsuale può consentire una migliore gestione del cespite, garantendo il migliore realizzo dell'azienda nel suo complesso.

È pertanto esiziale, per il buon fine della procedura, che il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa permanga fino al termine della procedura medesima.

Si chiede pertanto che il Giudice designato voglia confermare, ai sensi dell'art. 55, comma 3, CCII le misure protettive per la durata di quattro mesi, con riserva sin d'ora di presentare istanza di proroga ai sensi dell'art. 55, comma 4, CCII.

Tutto ciò premesso, Famac s.r.l., in persona dell'amministratore unico, Sig.ra Dallabella Egle, che si sottoscrive in calce, come sopra rappresentata e difesa, richiamato l'art. 44 CCII.



PRESENTA

domanda per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, depositando la documentazione di cui all'art. 39, comma 3, CCII e riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi entro il termine che il Tribunale vorrà fissare;

CHIEDE

all'Ecc.mo Tribunale di Mantova,

previa riunione del presente procedimento al procedimento introdotto con istanza di fallimento n. 37/2022,

1. la fissazione del termine massimo di 60 giorni di cui all'art. 44, comma 1, lett. a), CCII, per il deposito della Proposta di concordato preventivo con il Piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2, CCII, oppure la domanda di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione su cui all'art. 39, comma 1, CCII;
2. la concessione di misure protettive ai sensi dell'art. 54, comma 2, CCII, per modo che i creditori, dalla data di pubblicazione della presente domanda nel Registro delle Imprese, non possano iniziare o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa;

CHIEDE

che il Giudice designato, con decreto da adottarsi e depositarsi entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel Registro delle Imprese, voglia confermare, ai sensi dell'art. 55, comma 3, CCII le misure protettive per la durata di quattro mesi.

La SOCIETÀ istante si riserva, quindi, nel termine che verrà concesso, di integrare la domanda ai sensi della normativa appena citata.

La SOCIETÀ istante dichiara, infine, sin d'ora la propria disponibilità a fornire qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, se del caso anche in sede di audizione in Camera di Consiglio.

Si produce:



1. *visura CCIAA*
2. *verbale di decisione dell'amministratore 31.8.2022*
3. *ordinanza di convalida-decreto di sequestro preventivo*
4. *contratto d'affitto d'azienda*
5. *dispositivo sentenza penale 24.6.2022*
6. *bilancio al 31.12.2019*
7. *bilancio al 31.12.2020*
8. *bilancio al 31.12.2021*
9. *situazione economico - patrimoniale aggiornata al 25.8.2022*
10. *avviso di vendita immobiliare*
11. *elenco nominativo dei creditori con pec*


Con osservanza

Mantova, 2 Settembre 2022

FA.MA.C. s.r.l.

(l'Amministratore Unico)

Dallabella Egle



Avv. Claudio Silocchi



TRIBUNALE DI MANTOVA
Depositato in cancelleria telematicamente

05 SET. 2022

